



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0047763 P-  
del 10/07/2024



53560457



A tutte le Amministrazioni interessate

**OGGETTO: Applicazione art. 1, comma 26, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2023 n. 213.**

Con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in forza della delega ricevuta a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si è provveduto, come noto, alla riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.).

Nell'ambito dell'*iter* di riorganizzazione, è stato realizzato, per il tramite dello scrivente Dipartimento, un processo di mobilità collettiva che ha interessato, con tempi e modalità differenti, tutto il personale presente, il quale è stato assegnato alle Amministrazioni che si sono rese disponibili all'assorbimento.

L'allora vigente art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, riferito a tutto il personale interessato, aveva previsto, tra l'altro che, il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni non avrebbe comportato nocumento economico rispetto a quanto già percepito dagli stessi lavoratori, quale **trattamento economico in godimento, limitatamente tuttavia a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa.**

L'indicazione circa il trattamento economico in godimento, limitato a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, è stato posto quindi a riferimento per tutto il personale coinvolto e come tale è stato applicato operativamente nelle fasi di transito; conseguentemente, là dove sono ricorse le condizioni previste dalla norma, è stato quantificato, per ogni singolo dipendente, un assegno *ad personam* riassorbibile.

A svariati anni dalla conclusione dell'*iter* di mobilità, si è reso necessario, al fine di uniformare l'interpretazione normativa ed addivenire ad una equità di trattamento tra i soggetti coinvolti nelle diverse Amministrazioni, modificare l'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al fine di determinare, oggettivamente, i margini del riassorbimento dell'assegno *ad personam* nelle singole Amministrazioni riceventi.

Per cui a valere dal 01 gennaio 2024 il nuovo testo recita come segue:

*“Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della Funzione Pubblica*  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Servizio Contrattazione Collettiva

*fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell'amministrazione ricevente”.*

Evidenziando preliminarmente che la riformulazione del disposto normativo, non ha necessitato di specifica copertura finanziaria, in quanto è stata disposta ad invarianza di spesa, si invitano codeste Amministrazioni, là dove non fosse stato già fatto, a dare compiuta applicazione, al novellato testo.

Nello specifico, nell'ambito delle risorse a disposizione, da individuare tenendo conto dell'intero contributo ricevuto in occasione della procedura di mobilità, là dove risultino presenti “*assegni ad personam*” calcolati rispetto alla differenza tra le voci del *trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa* percepiti in vigenza di rapporto con la CRI e *il trattamento del corrispondente personale dell'amministrazione ricevente*, il riassorbimento dell'assegno dovrà far riferimento esclusivamente ai miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**

(Gons. Valerio Talamo)